

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE – A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	6
3. I DESTINATARI.....	7
4. NORME DI COMPORTAMENTO.	8
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	9
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

APPENDICE NORMATIVA

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Il testo dell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*", dispone quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*", dispone quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si ricorda che le sanzioni interdittive richiamate dalle norme esaminate sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 e dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato (v. Appendice per esclusione delle società in house);
- art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter c.p. Frode informatica;
- art. 317 c.p. Concussione;
- art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;

- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA OIS SRL

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

Riferimento per protocolli e audit: "PA"

- Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche in occasione di richieste di autorizzazioni, verifiche e nulla osta in tema di gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e in materia di sicurezza, tenuto conto che ricorre una gestione mista della sicurezza tra la Società e la RAS, con ruolo preponderante di quest'ultima
- Procedimenti sanzionatori nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPRESAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc. Anche in questo caso si evidenzia la stretta correlazione tra attività della Società e della RAS (ad es. l'immobile sede della OIS s.r.l. è di proprietà della RAS sulla quale grava la manutenzione dello stesso

3. I DESTINATARI

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- assicurarsi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile il referente incaricato della Società e provvedere alla raccolta e conservazione della documentazione relativa a tutti i contatti intercorsi con la Pubblica Amministrazione,
- nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio tenere un comportamento leale, trasparente e corretto e garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge;
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con formale procura o nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità;
- in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente;

È fatto divieto ai Destinatari di:

- accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del modico valore e nell'ambito di rapporti di cortesia, comunque di valore stimabile in misura non superiore a € 50;
- promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, più in generale utilità di varia natura (inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti e organizzazioni politiche o ad altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico) a titolo di compensazione sia per atti del loro ufficio o per l'esercizio della loro funzione che per atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione,
- presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie;
- sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e del rappresentante della Pubblica Amministrazione;

5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale:

PA.1 il **RUP designato** e il **Responsabile dell'ufficio amministrativo contabile**, anche tramite altri soggetti a ciò addetti, controllano e verificano la correttezza, completezza e validità delle attività svolte dal personale per la predisposizione della documentazione necessaria alla percezione e gestione dei finanziamenti

PA. 2 l'**Amministratore Unico**, tramite le figure a ciò delegate (RSPP) partecipa alle ispezioni da parte dei funzionari incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di conformità alle norme sulla sicurezza

P.A.3 il **Funzionario Amministrativo**, anche tramite soggetti a ciò delegati o addetti, relaziona senza ritardo l'Amministratore Unico in merito a qualsiasi situazione di criticità riscontrata nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di conformità alla normativa prevista per la Società, che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza

P.A. 4 l'**Istruttore amministrativo-contabile** cura la predisposizione dei prospetti contabili relativi ai dati della contabilità da trasmettere alla società di revisione incaricata di certificare la contabilità analitica/regolatoria; l'**Istruttore amministrativo-contabile** assicura la corretta rendicontazione degli investimenti effettuati da inviare agli enti terzi (RAS e Commissario straordinario)

P.A 5 la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, sono gestite dal **Funzionario amministrativo nella funzione di RUP** in fase di gara

P.A .6 l'**Istruttore amministrativo e contabile**, prima di procedere al pagamento, verifica la completezza e corrispondenza della documentazione contabile e dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto;

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data una valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

APPENDICE NORMATIVA

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In questa fattispecie di reato rileva che i finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano conferiti da un organismo pubblico, e siano qualificati come attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato. Tuttavia, trattandosi di un reato proprio in cui l'elemento soggettivo è caratterizzato dall'estraneità alla pubblica amministrazione, svolge un ruolo sussidiario e non può essere integrato quando il soggetto agente è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La compatibilità così con le società in house risulta molto difficile da ipotizzare in concreto, se non del tutto esclusa,

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.

Art. 640, comma 2, n.1 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1032,00.

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato di truffa viene integrato anche quando siano omesse informazioni che, se conosciute dall'ente, avrebbero indotto quest'ultimo a porre parere negativo alla sua volontà negoziale.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto per erogazione pubblica va intesa ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti³.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante⁴.

La norma in esame prevede e punisce due tipologie di condotta incriminate: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le proprie funzioni o per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);

- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL– Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce un'ipotesi di reato intermedia tra le fattispecie incriminatrici di concussione e di corruzione, che si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);

- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL /– Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, non venga raggiunto tra le parti l'accordo criminoso.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346 -bis – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'articolo in parola punisce chi sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 -bis, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.